

All. 1



RegioneLombardia



BANDO “IMPRESA SICURA”

**CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI INNOVATIVI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA
SICUREZZA A FAVORE DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE COMMERCIALI E ARTIGIANE**

1. DESCRIZIONE E FINALITA'

Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo nell'ambito degli impegni assunti in Accordo di programma per lo sviluppo e la competitività del sistema economico lombardo (Asse 2 - Attrattività e competitività dei territori) attivano una nuova misura di intervento a sportello per promuovere la realizzazione di investimenti innovativi per la sicurezza e la prevenzione di furti, rapine ed atti vandalici, finalizzata a proteggere sia le micro e piccole imprese commerciali che i consumatori, dai fattori di rischio registratisi negli esercizi di vicinato, anche a seguito del perdurare della crisi economica e dell'acuirsi dei disagi sociali e della microcriminalità.

Il bando è finalizzato in particolare alla realizzazione di investimenti per la sicurezza (ad es. sistemi di video allarme antirapina, videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi antintrusione con allarme acustico) nonché all'acquisto di dispositivi di pagamento e stoccaggio per la riduzione del flusso di denaro contante.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria destinata alla presente misura ammonta a € 2.030.000,00 di cui:

- € 1.030.000,00 ripartito su base provinciale e destinato alle imprese ricadenti nei territori delle singole Camere di Commercio come di seguito specificato:

PROV	DOTAZIONE CCIAA DELLA LOMBARDIA €	DOTAZIONE REGIONE LOMBARDIA €	TOTALE DOTAZIONE PROVINCIALE
BG	50.000	50.000	100.000
BS	60.000	60.000	120.000
CR	50.000	50.000	100.000
CO	25.000	25.000	50.000
LO	20.000	20.000	40.000
LC	10.000	10.000	20.000
MI	80.000	80.000	160.000
MN	50.000	50.000	100.000
MB	40.000	40.000	80.000
PV	30.000	30.000	60.000
SO	50.000	50.000	100.000
VA	50.000	50.000	100.000
	515.000	515.000	1.030.000

- € 1.000.000,00 destinato alle imprese ricadenti nell'intero territorio lombardo sino al suo completo esaurimento, a seguito del quale i singoli territori potranno avvalersi della dotazione ripartita su base provinciale.

Regione Lombardia e le Camere di Commercio si riservano di integrare, tramite apposita deliberazione, tale dotazione finanziaria, anche su base provinciale, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse a valere sul bilancio regionale e sui bilanci delle singole Camere di Commercio.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Le micro e piccole imprese del commercio e dell'artigianato, con almeno un punto vendita ubicato in Lombardia, che alla data di presentazione della domanda di contributo e fino all'erogazione del saldo del contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere micro o, piccola impresa con riferimento all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014, del 17 giugno 2015;
- b) essere iscritte e attive al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia;
- c) essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;
- d) non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 (de minimis);
- e) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- f) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
- g) svolgere un'attività classificata con i codici ATECO 2007 compresi nel seguente elenco:

IMPRESE COMMERCIALI

G.46.48 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria

G.47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati

G.47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

G.47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati

G.47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

G.47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati

G.47.42 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati

G.47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati

G.47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

I.56.10.11 Ristorazione con somministrazione

I.56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina

IMPRESE CON QUALIFICA DI "IMPRESA ARTIGIANA"

C. 32.12 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi

C.14 Confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia)

C.15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili

C.26.52 Fabbricazione di orologi

Il codice ATECO deve essere riferito al punto vendita indicato in visura camerale e oggetto di intervento a valere sul presente bando.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Bando.

In fase di erogazione le imprese dovranno non essere destinatarie di ingiunzioni di

recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015.

Le imprese che detengono apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, per accedere al contributo, devono impegnarsi formalmente (autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000) a rimuovere, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario, gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito eventualmente detenuti - a qualsiasi titolo - e non possono procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni dall'erogazione del contributo.

4. TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli interventi devono essere realizzati unicamente presso il punto vendita ubicato in Lombardia. In presenza di più unità locali ubicate in Lombardia, l'impresa dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di domanda.

Sono ammesse a contributo le spese per l'acquisto e installazione (ivi compresi montaggio e trasporto), al netto dell'IVA, dei seguenti sistemi innovativi di sicurezza e dispositivi per la riduzione dei flussi di denaro contante:

- A. sistemi di video-allarme antirapina
- B. sistemi di video-sorveglianza a circuito chiuso e sistemi antintrusione con allarme acustico; blindature
- C. casseforti
- D. sistemi antitaccheggio
- E. serrande e saracinesche
- F. vetrine e porte antisfondamento e/o antiproiettile, inferriate e porte blindate
- G. sistemi biometrici
- H. telecamere termiche
- I. sistemi di pagamento elettronici
- J. sistemi di rilevazione delle banconote false
- K. dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna esterna
- L. automazione nella gestione delle chiavi

Sono ammissibili solo impianti o sistemi nuovi di fabbrica.

Sono escluse le seguenti spese:

- per fornitura di beni e servizi da parte di società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi una effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti "all'impresa unica" (ex art. 2 c. 2 del Regolamento (CE) n. 1407/2013) come specificato all'art. 11, c. 2.1, lettera b);
- per la gestione ordinaria dell'attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati, utenze, spese o canoni di manutenzione ed abbonamenti, affitti di terreni, fabbricati e immobili;
- meri adeguamenti ad obblighi di legge;
- sostenute a valere su contratti di locazione finanziaria (leasing);
- relative a contratti di manutenzione;

- relative a atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
- per noleggio impianti/attrezzature;
- per adeguamento/manutenzione di preesistenti impianti o sistemi;
- per l'acquisto di beni/impianti usati;
- in autofatturazione;
- per lavori in economia.

Gli interventi dovranno essere realizzati e conclusi entro l'11 luglio 2017, termine eventualmente prorogabile su richiesta del beneficiario, per un periodo non superiore a 180 giorni secondo quanto previsto dall'art. 27 comma 3 della l.r. 34/78.

Le spese dovranno essere fatturate (fa fede la data di emissione della fattura) a partire dalla data di pubblicazione del bando sul BURL ed entro e non oltre l'11 luglio 2017 (time line di cui al successivo punto 10 del Bando).

Si precisa che tutte le spese ammissibili devono:

- essere intestate al soggetto beneficiario;
- essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o documentazione fiscalmente equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi;
- essere comprovate da documentazione bancaria o postale attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario;
- riportare la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul Bando "Impresa Sicura" specificando gli estremi del presente Bando.

5. ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle sole spese considerate ammissibili, nel limite massimo di 5.000 euro.

L'investimento minimo è fissato in 1.000 euro.

Si ricorda che le spese ammissibili saranno considerate al netto di IVA e che il contributo è al lordo della ritenuta di legge del 4%.

Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche nel limite massimo del 100% della spesa sostenuta e fino alla concorrenza dei limiti previsti dal regime "De Minimis" di cui al successivo punto 9.

6. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Le domande di contributo devono essere presentate a partire **dalle ore 9.00 del 20 settembre 2016 fino alle ore 16.00 del 13 ottobre 2016** a Unioncamere Lombardia esclusivamente tramite il sito <http://webtelemaco.infocamere.it>, accedendo alla sezione "Servizi e-gov" e selezionando la voce "Contributi alle Imprese". Il manuale per la profilazione e la presentazione della domanda è disponibile sul sito di Unioncamere Lombardia alla sezione "bandi - contributi alle imprese".

Le istruzioni per profilarsi e compilare la domanda sono disponibili sul sito www.unioncamerelombardia.it nell'apposita sezione "Bandi e contributi alle imprese". Non saranno considerate ammissibili altre modalità informatiche/telematiche, oppure cartacee di trasmissione/presentazione delle domande di contributo. E' necessario indicare un indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo. Unioncamere Lombardia è esonerata

da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.

Attenzione: la registrazione al sito www.registroimprese.it necessaria per accedere al sito <http://webtelemaco.infocamere.it> ed inviare la domanda di contributo, va richiesta almeno 48 ore prima della chiusura della domanda di contributo.

Per l'invio telematico è necessario essere registrati ai servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo: www.registroimprese.it. (link al video tutorial per registrarsi disponibile sul sito di Unioncamere Lombardia); immediatamente si riceveranno due e-mail con credenziali (user e password). Qualora l'impresa sia già in possesso delle credenziali di consultazione + invio pratiche al registro imprese, potrà riutilizzarle.

Con tali credenziali è necessario svolgere le seguenti operazioni:

1. collegarsi al sito <http://webtelemaco.infocamere.it>;
2. seguire il seguente percorso:
 - a. Sportello Pratiche,
 - b. Servizi e-gov,
 - c. Contributi alle imprese,
 - d. Accedi,
 - e. Inserire user e password
3. selezionare lo sportello "Unioncamere Lombardia" e il bando "Impresa sicura";
4. compilare il form con i dati dell'impresa dal quale si genererà il Modello base della domanda;
5. firmare il modello base digitalmente e riallegarlo;
6. procedere con la funzione "Allega" che consente di allegare alla pratica telematica oltre al modello base anche tutti i seguenti **documenti obbligatori previsti dal bando**, firmati digitalmente e reperibili sul sito di Unioncamere Lombardia alla sezione "Bandi e contributi alle imprese":
 - a. "domanda di contributo", contenente la "descrizione dell'intervento" e le relative voci di spesa di cui all'art. 7 "Spese ammissibili" del presente Bando, di cui all' Allegato A del presente bando;
 - b. "dichiarazione De Minimis" redatta secondo la modulistica approvata in sede di Conferenza delle regioni e delle province Autonome in data 12 giugno 2014, di cui all' Allegato B del presente bando;
 - c. atto/atti di delega di cui all' Allegato C del presente bando (solo se i firmatari dei documenti non coincidono con i legali rappresentanti dell'impresa) e documento d'identità, in corso di validità, del delegante.
7. Al termine, procedere all'invio telematico (seleziona "invio pratica). Riceverete per accettazione, all'indirizzo di PEC indicato in fase di domanda, il numero di Protocollo della pratica telematica inviata.

7. PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

L'istruttoria formale verrà effettuata da Unioncamere Lombardia tramite le Camere di Commercio nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda assegnato dalla procedura on line e sino ad esaurimento delle risorse secondo quanto indicato al punto 2.

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare:

- la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al punto 3 (ivi compresi i requisiti per il

rispetto del De Minimis di cui al successivo punto 9);

- la tipologia di interventi di cui al punto 4;
- il rispetto della procedura di trasmissione della domanda di cui al punto 6.

Gli esiti delle istruttorie di Unioncamere Lombardia tramite le Camere di Commercio, relativi alle domande ammissibili e non ammissibili sono trasmessi da Unioncamere Lombardia al Responsabile del procedimento entro 75 giorni dalla data di scadenza del bando.

Le imprese formalmente ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse, potranno essere riammesse in caso di accertata disponibilità economica da parte di Unioncamere Lombardia e di Regione Lombardia dovute a rinunce, residui o aumento della dotazione finanziaria.

Il procedimento istruttorio di approvazione delle domande di contributo si concluderà entro 90 giorni dal giorno successivo alla data di scadenza del presente bando (fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 1/2012 in materia di interruzione dei termini per richiesta di integrazioni) con l'approvazione degli elenchi, mediante apposito provvedimento del Responsabile del procedimento, recante l'indicazione degli interventi ammessi a contributo, dell'entità dello stesso; nel decreto si darà atto degli interventi non ammessi per carenza dei requisiti formali e degli interventi ammessi in graduatoria ma non beneficiari del contributo per eventuale esaurimento della dotazione finanziaria. Ai beneficiari ammessi cui è concesso il contributo è effettuata specifica comunicazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di concessione dei contributi è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.

Gli esiti del procedimento istruttorio saranno altresì comunicati tramite pubblicazione sul BURL, sui siti www.sviluppo_economico.regione.lombardia.it, www.unioncamerelombardia.it ed utilizzando altresì tutte le fonti informative ritenute più idonee.

8. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'impresa deve necessariamente presentare la rendicontazione con modalità on line attraverso il portale webtelemaco.infocamere.it entro e non oltre le ore 12.00 dell'11 settembre 2017, completa della seguente documentazione:

- a) la relazione sintetica di attuazione dell'intervento sottoscritta dal legale rappresentante;
- b) copia delle fatture;
- c) quietanza delle fatture da cui risulti chiaramente:
 - l'oggetto della prestazione o fornitura;
 - l'importo;
 - le modalità e la data di pagamento;
- d) attestazione di non essere stata destinataria di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del

Regolamento (CE) 1589/2015 in quanto ha ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) 1589/2015.

In questa fase il legale rappresentante o altro soggetto con potere di firma, dovrà attestare la validità dei costi sostenuti, la loro congruenza e coerenza con l'intervento presentato, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al DPR 445/2000.

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, art. 3, commi 1 e 3 e successive modificazioni).

Non sono ammessi, pena revoca del contributo:

- i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);
- qualsiasi forma di autofatturazione;
- gli ordini di pagamento non eseguiti;
- le spese sostenute prima della data di pubblicazione del Bando sul BURL;
- le spese che risultano non congruenti con le attività del progetto presentato e realizzato.

Verificata la correttezza della documentazione presentata e sulla base delle spese effettivamente sostenute, Unioncamere Lombardia tramite le Camere di Commercio eroga il contributo entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute.

Ai fini dell'erogazione del contributo, l'intervento deve essere realizzato raggiungendo gli obiettivi dichiarati e con spese effettive (IVA esclusa) non inferiori al 70% delle spese ammesse.

Il contributo sarà rideterminato in base all'importo degli investimenti effettivamente realizzati e qualora il costo rendicontato risultasse inferiore al 70% del totale delle spese ammesse, il contributo sarà revocato in toto.

Non verranno prese in considerazione variazioni di spesa in aumento rispetto all'investimento originariamente ammesso a contributo.

In fase di rendicontazione, sarà verificata tramite il DURC la regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria di contributo; in caso di accertata irregolarità, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli Enti previdenziali e assicurativi (D.L. 69/2013 art. 31 comma 8 bis).

9. REGIME DI AIUTO

Le agevolazioni previste saranno concesse nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis.

Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

- (art. 3 c. 2) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica

non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

- (art. 2 c. 2) per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti;

- (art. 5 - Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto.

Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di

una decisione adottata dalla Commissione;

- (art. 6 - Controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

Il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

Non trova applicazione l'art. 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 per cui l'agevolazione erogata non prevede il rimborso della quota del 50% in quanto le caratteristiche degli interventi finanziati dal bando rientrano nei casi di esclusione previsti dalla norma. La Circolare del 17 luglio 2003 "Linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 72 della Legge 289/2002 (Finanziaria statale 2003), relativo ai contributi a fondo perduto destinati alle imprese" sul punto prevede infatti che per la "concessione di incentivi per la ricerca industriale di cui al D.Lgs. 297/1999, va tenuto presente che il citato decreto considera ricerca industriale quelle attività mirate ad acquisire nuove conoscenze per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti, dunque, dall'esclusione operata dall'art. 72 si evince un generale principio di favore per gli incentivi concessi per la ricerca industriale. L'esclusione in parola deve pertanto ritenersi operante anche per tutti gli incentivi previsti dalle leggi e dai programmi regionali in materia di ricerca industriale, ivi compresa la ricerca scientifica, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico".

10. TIMELINE

20 settembre – 13 ottobre 2016	Presentazione domanda di contributo
Entro 11 GENNAIO 2017	Istruttoria formale delle domande di contributo e pubblicazione decreto regionale di concessione
ENTRO 11 luglio 2017	Realizzazione degli interventi e emissione fatture
Entro 11 settembre 2017	Rendicontazione spese sostenute
Entro 11 novembre 2017	Istruttoria della rendicontazione e liquidazione dei contributi

11. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:

- a. ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;
- b. assicurare la puntuale e completa realizzazione degli interventi in conformità alle richieste di contributo presentate ed entro i termini stabiliti dal bando e relativo decreto di concessione del contributo;
- c. a segnalare entro 10 giorni lavorativi e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali modifiche relative alle spese e ogni altra eventuale variazione rispetto a quanto indicato in domanda;
- d. ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo.
- e. fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste;
- f. conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato ;
- g. mantenere la destinazione d'uso di beni, opere ed immobili per 3 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Le imprese che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono obbligate altresì a rimuovere, gli apparecchi, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario e a non procedere con nuove installazioni per i successivi tre anni dall'erogazione del contributo.

12. DECADENZE E RINUNCE

Il contributo concesso in attuazione del presente bando viene dichiarato decaduto qualora:

- a. non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti, ovvero nel caso in cui l'investimento realizzato non sia conforme all'investimento ammesso a contributo;
- b. sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
- c. non sia realizzato e rendicontato almeno il 70% del totale dell'investimento complessivo ammesso a contributo;
- d. sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione degli investimenti;
- e. il beneficiario rinunci al contributo ovvero alla realizzazione dell'investimento.

In caso di decadenza (totale o parziale) del contributo già erogato, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, la quota di contributo percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza.

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione dell'investimento, devono inviare apposita comunicazione all'indirizzo PEC bando1.ucl@legalmail.it, indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "Nome Azienda - Rinuncia contributo bando "Impresa Sicura".

13. CONTROLLI

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia tramite le Camere di Commercio potranno disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede dei beneficiari, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del DPR 445/2000 2000) e delle informazioni prodotte ai fini della conferma o revoca del contributo per le imprese beneficiarie. A tal fine l'organizzazione beneficiaria si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data del provvedimento di assegnazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il contributo assegnato. Tali controlli, svolti da funzionari regionali o camerali, sono finalizzati a verificare:

- l'effettiva realizzazione delle azioni (opere/attività) oggetto di contributo;
- il rispetto degli obblighi previsti dal bando;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari;
- i documenti dichiarati (fatture, contratti, ecc.).

I controlli saranno effettuati su base campionaria non inferiore al 10% delle domande finanziate.

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il dirigente dell'Unità organizzativa Commercio, Reti distributive, Programmazione, Fiere e Tutela dei consumatori di Regione Lombardia, dott. Paolo Mora – Direzione Sviluppo Economico – Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia n. 1 – 20124 Milano.

15. INFORMAZIONI, CONTATTI E COMUNICAZIONI

Copia integrale del Bando e della relativa modulistica saranno pubblicati sul sito www.unioncamerelombardia.it e sul sito www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it, unitamente alle istruzioni per la profilazione e la compilazione delle domande di contributo.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità informatiche/telematiche e cartacee di trasmissione e presentazione delle domande di contributo.

Nella profilazione deve essere indicato un indirizzo PEC presso il quale l'Organizzazione elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta saranno dichiarate inammissibili.

Per informazioni e chiarimenti Unioncamere Lombardia è a disposizione tramite:

- email carla.ingoglia@lom.camcom.it per informazioni di carattere generale;
- PEC bando1.ucl@legalmail.it per comunicazioni ufficiali (variazioni, rinuncia).

Tutte le comunicazioni ufficiali relative al Bando saranno inviate alle imprese all'indirizzo di posta certificata (PEC) specificato nella domanda.

Tutte le comunicazioni di carattere ordinario e interlocutorio saranno inviate alle imprese all'indirizzo di posta semplice specificato nella domanda.

16. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 del 30 giugno 2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati acquisiti in esecuzione del presente bando sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia e dei soggetti eventualmente incaricati della raccolta, dell'istruttoria delle domande di partecipazione, della gestione delle domande ammesse a contributo, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto dell'art. 13 della sopracitata legge.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che il titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante.

Responsabili del trattamento sono Unioncamere Lombardia e Infocamere ScpA nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti.

Responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale pro tempore della Direzione Sviluppo Economico.

Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal presente bando, i dati devono essere forniti obbligatoriamente. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dello svolgimento dell'attività istruttoria e la decadenza/perdita del diritto al beneficio con riferimento alla fase di erogazione del contributo.

I dati acquisiti saranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003 e dal d.s.g. 10312 del 6/11/2014, tra i quali figurano:

- ottenere la conferma dell'esistenza dei dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- l'indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento;
- l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- l'attestazione che tali operazioni di cui al precedente punto elenco sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi al trattamento dei dati personali in presenza di motivi legittimi o per giustificati motivi.